



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 24 del 08/04/2022**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2022, DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMI DA 816 A 847**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **aprile** alle ore **8.30**, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

Ruscigno Daniele	Sindaco	Presente
Zanna Milena	Vice-Sindaco	Assente
Di Pilato Angela Paola	Assessore	Presente
Govoni Federica	Assessore	Presente
Soverini Christian	Assessore	Presente
Zanetti Angelo	Assessore	Assente

**Presenti n. 4**

**Assenti n. 2**

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il Sindaco/F.F. Ruscigno Daniele, che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 206 in data 21.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2024-periodo 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 207 in data 21.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

### Considerato che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "..... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27/12/2019, articolo 1 commi da 837 a 845, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- in particolare, la citata legge 160/2019, stabilisce le tariffe standard del nuovo canone ai commi 826, 827, 841 e 842;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 aprile 2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati – legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847;

**Richiamati**, in particolare, gli articoli da 47 a 53 , da 67 a 71, 82 e da 90 a 92 del citato Regolamento, che delineano il percorso di determinazione annuale delle tariffe annuali e

giornaliere sia per le fattispecie previste dall'art. 1 comma 816 e seguenti Legge 160/2019;

**Evidenziato** che, a norma delle richiamate disposizioni, compete – in forza del combinato disposto dagli articoli 42 lettera f ) parte finale e 48 del TUEL – a questo organo la determinazione in concreto degli elementi necessari a fissare le tariffe annuali;

**Dato atto** che il Comune di Valsamoggia rientra nella fascia di comuni con oltre 30.000 abitanti fino a 100.000 abitanti di conseguenza le tariffe standard risultano le seguenti: tariffa standard annuale euro 50,00 mq. (art. 1 commi 826 e 841), tariffa standard giornaliera 1,20 euro al giorno (art. 1 commi 827 e 842);

**Richiamato** il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" il quale stabiliva che:

- le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16;
- il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

**Preso atto che:**

- dal 18 maggio 2020 è stata possibile la riapertura al pubblico di numerosi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul sito istituzionale il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e consumo sul posto in Emilia Romagna condiviso dalla Regione con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali;
- tale Protocollo contiene linee guida e indicazioni operative che salvaguardano la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del Coronavirus, in conformità agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto un accordo;
- tra le misure previste da tale Protocollo, oltre a specifici criteri di distanziamento e di protezione, si stabilisce che, per le aree di somministrazione alla clientela, sono da privilegiare gli spazi all'aperto che presentano minori rischi di trasmissione del virus e a tal fine si promuove l'estensione da parte dei Comuni delle occupazioni di suolo pubblico ovvero la concessione di nuove occupazioni di suolo pubblico, ove possibile in relazione al contesto urbano, al fine di

assicurare maggiore spazio all'aperto per le aree di somministrazione alla clientela e per consentire un maggiore distanziamento dei tavoli;

**Viste** inoltre le "Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" del 28 maggio 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che tengono conto delle disposizioni del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, del decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021 e sono adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020;

**Visto** il D.L. n. 34 del 19.5.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19.5.2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180) art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio - esenzione pagamento TOSAP COSAP;

**Dato atto che**, per effetto dell'art. 3-quinquies del D.L. N. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), convertito, con modifiche, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche mentre l'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di occupazione di suolo pubblico per le imprese di pubblico esercizio è perdurato solo fino al 31 marzo 2022, essendo le occupazioni soggette a pagamento a partire dal 01 aprile 2022;

**Visto** il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

**Ritenuto necessario** anche dopo la fine dello stato di emergenza e fino al 31 dicembre 2022, di individuare forme di sostegno per consentire ed incentivare la ripresa di dette attività, favorendone, per quanto consentito dalle norme vigenti, lo svolgimento all'aperto anche su spazi pubblici;

**Considerato** che la previsione di una tariffa agevolata per le attività di ristorazione e per gli esercizi commerciali che espongono merci su suolo pubblico, rappresenti non solo una azione concreta di supporto ad un settore produttivo in difficoltà ma corrisponda sia all'interesse pubblico di rendere maggiormente resiliente la rete dei pubblici esercizi e delle attività commerciali di vicinato, che costituiscono una fonte importante di occupazione ma anche un fattore di vivibilità dei centri periferici, un presidio per gli abitanti e i turisti nei territori a minor densità abitativa territoriale sia all'interesse pubblico di contribuire a facilitare la tutela della salute degli avventori dei pubblici esercizi, e del commercio di vicinato;

**Ritenuto** pertanto di determinare una tariffa particolarmente agevolativa per l'occupazione di spazio pubblico del territorio comunale delle attività della ristorazione che lo richiedano per ampliamenti o dehors, e per le attività commerciali di vicinato che espongono le proprie merci al

di fuori dei negozi sia che si tratti di occupazioni di suolo pubblico permanenti che temporanee;

**Richiamata** la propria delibera n. 89 del 30/03/2021 avente ad oggetto "Determinazione, per l'anno 2021, delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale di cui alla legge 160/2019 articolo 1 commi da 816 a 847;

**Dato atto che** la previsione di bilancio 2022/2024, esercizio 2022, per quanto riguarda il Canone Unico Patrimoniale di Suolo Pubblico è stata effettuata sulla base dei dati storici di accertamento e incasso del canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dato atto che, considerata l'introduzione di coefficienti agevolati l'entrata, nel corso dell'anno necessita di un monitoraggio degli effettivi introiti, per eventuali rideterminazioni delle previsioni;

**Visto** altresì l'art. 53 comma 16, legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**Dato atto** che le tariffe come indicate negli allegati, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

**Visti :**

- l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 con "Differimento al 31/03/2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali"
- l'art 3 comma sexiesdecies del decreto "Milleproroghe 2022" con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato ulteriormente differito al 31/05/2022;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000, dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

**Con voti** favorevoli unanimi, resi nei modi di legge

### **DELIBERA**

1. di determinare, ai sensi del disposto dell'articolo 48 del TUEL, le tariffe unitarie del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dei mercati;
2. di stabilire, in concreto e in specifica misura, i singoli indici coefficienti specifici, per l'anno 2022, e identificati negli allegati A-B-C e D che qui si approvano come parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere, a cura del Servizio competente per materia, copia della presente deliberazione alla ditta ICA srl in qualità di concessionario della gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet istituzionale;
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

La Giunta termina alle ore 8.35.



# COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco/F.F.  
Ruscigno Daniele

Il Segretario/F.F.  
Maglione Maria Consiglia